



IL SINDACO

---

Stefano Costi

Prot. n. 2137

ORDINANZA N. 11

## CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 laddove prevede espressamente che "*... sono adottate le seguenti misure a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo.....salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.....*"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 n. 64 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO che le "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (FAQ) pubblicate in data 12 marzo 2020 sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it) chiariscono che:

- si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato;

- è necessario evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico - è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- l'accesso a parchi e giardini pubblici è consentito per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all'aperto, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DPCM, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro;

**VERIFICATO** che la presenza di bambini e adulti presso i parchi pubblici comunali è costante durante tutto l'arco della giornata e che le attività sono di prevalente socializzazione e non sono rispettate le misure di sicurezza e di distanza tra le persone come espressamente previste dal DPCM 8 marzo 2020;

**SENTITE** le forze dell'ordine in merito all'effettiva e consistenza delle persone presenti nei parchi comunali e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in relazione ai rischi derivanti dalle attività di svago e di gioco non rispettose dei limiti di distanza previsti;

**VISTE** le raccomandazioni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia in merito;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio provinciale e che, stante la criticità manifestatasi, qualsiasi indugio nel provvedere ad azioni di prevenzione del contagio potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

**EVIDENZIATO** che:

- la Circolare relativa ai chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna prevede che "Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali";
- per assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni ministeriali e allo scopo di prevenire e contenere il diffondersi del virus COVID-19, di adottare ulteriori misure di natura precauzionale motivate dall'impossibilità di garantire il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

**RITENUTO** opportuno, in relazione alla situazione creatasi, disporre la chiusura fino al 3 aprile 2020 a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali di:

- tutti i parchi comunali pubblici che potranno essere solo attraversati e non sarà consentita la sosta o il gioco individuale o di gruppo e più precisamente:
- i giardini antistanti il palazzo municipale (Agorà) compreso il parco giochi adiacente;
- parco giochi e area Lago dei Pini;
- area giochi PEEP;
- Parco Pineta

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

### **ORDINA**

la chiusura fino al 3 aprile 2020 a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali di:

- tutti i parchi comunali pubblici che potranno essere solo attraversati e non sarà consentita la sosta o il gioco individuale o di gruppo e più precisamente:
- i giardini antistanti il palazzo municipale (Agorà) compreso il parco giochi adiacente;
- parco giochi e area Lago dei Pini;
- area giochi PEEP;
- Parco Pineta

### **DISPONE**

che l'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;

### **AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

17 MAR 2020



IL SINDACO  
Stefano Costi